

Comune di San Giorgio di Pesaro

Provincia di Pesaro e Urbino

41052

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione Numero 5 del 10-03-10

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

L'anno duemiladieci, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
LANDINI ROBERTO	P	PAMBIANCHI MARINA	A

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
BALDUCCI GIOVANNI	P	GAMBIOLI SAURO	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
BARBETTA LUCIANO	P	CECCARELLI SABRINA	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
SEBASTIANELLI ANTONIO	P	MANIERI FEDERICA	A

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
ROBERTI ELISA	P	SANTINI VINICIO	A

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
UGUCCIONI LEONARDO	P	MANNA PAOLA	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
BRUNETTI SONIA	P		

Assegnati 13	Presenti n. 10
In carica 13	Assenti n. 3

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. DOTT. SSA PALATRONI LUCIA.

Assume la presidenza il Sig. LANDINI ROBERTO, nella sua qualità di SINDACO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

BRUNETTI SONIA
MANNA PAOLA

Illustra l'Assessore Barbetta Luciano.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSIDERATO:

- **che** a seguito delle consultazioni elettorali del giugno 2009, si è insediata la nuova Amministrazione Comunale la quale ha avviato un percorso di analisi della situazione gestionale dell'impiantistica sportiva cittadina;
- **che** alla luce delle analisi elaborate dall'Amministrazione Comunale e dall'esperienza maturata negli anni è emersa l'opportunità di procedere all'adozione di un Regolamento che definisca i criteri per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali;
- **che**, per quanto riguarda l'uso degli impianti sportivi pubblici, ai fini di un più razionale utilizzo degli stessi, si ritiene necessario aggiornare i criteri e i tempi di assegnazione degli spazi sportivi;

OSSERVATO che la ridotta manutenzione ordinaria degli impianti comporta spesso per l'ente pubblico la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, con le conseguenti e ben conosciute difficoltà finanziarie;

RITENUTO quindi opportuno e necessario ottimizzare le risorse economiche e umane tra l'Amministrazione Comunale e le associazioni sportive che hanno in concessione gli impianti pubblici, definendo in modo puntuale le modalità di concessione in uso degli impianti e i rispettivi doveri e competenze;

RITENUTO necessario redigere un nuovo Regolamento alla luce dell'attuale situazione;

VISTO il Regolamento redatto a cura del Responsabile dell'U.T. servizio patrimonio, in collaborazione con l'ufficio segreteria, composta da n. 23 articoli;

VISTA la Legge Regione Marche n. 10 del 03.04.2009 "Norme per il riconoscimento del diritto al gioco e per la promozione dello sport di cittadinanza;

PROPONE

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni evidenziate in narrativa, il "Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali", composto di n. 23 articoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

INFINE, data l'urgenza di rinnovare la convenzione per la concessione in gestione degli impianti sportivi,

PROPONE

- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D.L. n. 267/2000;

UDITA l'illustrazione dell'Assessore Barbetta Luciano;

PRESENTI n. 10 **VOTANTI** n. 10 – Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

VISTO l'esito della votazione che precede:

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende richiamata integralmente nel presente dispositivo.**

INFINE, data l'urgenza di rinnovare la convenzione per la concessione in gestione degli impianti sportivi, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PESARO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n. 5 del 10.03.2010

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- 1 per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- 2 per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- 3 per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- 4 per concessione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- 5 per concessione in gestione, il provvedimento con il quale il Comune affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, almeno parzialmente, mediante assegnazioni in uso da parte del Comune;
- 6 per impianto a rilevanza imprenditoriale, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione Comunale;
- 7 per impianto senza rilevanza imprenditoriale, quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- 8 per corrispettivo o contributo o "budget", l'importo che il Comune può corrispondere al concessionario della gestione degli impianti senza rilevanza imprenditoriale;
- 9 per canone, l'importo che il Comune riceve dal concessionario della gestione degli impianti con rilevanza imprenditoriale
- 10 per tariffa, la somma che l'utente deve versare alla A.C. o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto;
- 11 per utente, i soggetti ai quali è stato concesso l'uso degli impianti sportivi.

ARTICOLO 2 – OGGETTO, FUNZIONI E FINALITA'

- 1 Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per l'affidamento della gestione dei Centri sportivi comunali e le forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici, etc) o da terzi.
- 2 Gli impianti di seguito descritti sono destinati a uso pubblico per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione efficiente delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
- 3 L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
- 4 I servizi sportivi costituiscono articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini; i servizi sportivi integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio- sanitari e alle politiche di sviluppo sostenibile intraprese dall'A.C.
- 5 I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e altre associazioni.
- 6 Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.
- 8 Le funzioni inerenti alle attività di cui ai commi precedenti, sono esercitate direttamente dal Comune ovvero mediante un gestore, individuato con specifico atto deliberativo. In ogni caso il Comune esercita la vigilanza sull'utilizzo dell'impianto e sull'osservanza del presente regolamento, con poteri ispettivi.

ARTICOLO 3 – QUADRO DELLE COMPETENZE

1. In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - a) il Consiglio Comunale:

- individua gli indirizzi generali per lo sviluppo e la gestione del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;

- definisce, con il presente regolamento e con successivi atti di indirizzo, i criteri indicativi di assegnazione delle concessioni e la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;

b) la Giunta:

- attribuisce la classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione e provvede a modifica della classificazione esistente quando ciò si renda necessario in ragione di mutamenti intervenuti - o che si rende opportuno favorire - nella destinazione d'uso, o derivanti da mutamenti sostanziali nell'insieme degli impianti cittadini, o nelle esigenze dell'utenza e delle organizzazioni sportive;

- provvede alla formazione ed aggiornamento dell'elenco degli impianti sportivi il cui sfruttamento pubblicitario è riservato al Comune;

- definisce, nell'ambito della disciplina generale e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, le tariffe e le quote di contribuzione per l'uso degli impianti, nonché le eventuali agevolazioni;

- effettua la scelta del concessionario della gestione degli impianti, in ragione delle specifiche caratteristiche degli impianti medesimi e del contesto territoriale;

- all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, individua l'esistenza di una situazione di rilevanza imprenditoriale degli impianti;

c) Titolari di posizione organizzativa:

➤ provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione all'attività agonistica, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;

➤ rilasciare concessioni in suo degli impianti sportivi;

➤ stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;

➤ curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi;

➤ verificare il rispetto, da parte delle Società Sportive, della normativa in materia di attività sportiva agonistica;

➤ esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 4 - DIRITTO DI ACCESSO

1 E' consentito a tutti in forma aggregata od associata o singolarmente, l'accesso agli impianti sportivi di proprietà del Comune, per svolgere od assistere alle attività di cui all'art. 2, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e dal calendario fissato in sede di programmazione.

2 Al fine di un disciplinato esercizio del diritto d'accesso, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:

a) Amministrazione Comunale;

b) Società e associazioni sportive, affiliate a Federazioni aderenti al CONI;

c) Enti e gruppi di promozione sportiva;

d) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive;

e) Altre associazioni e gruppi, per lo svolgimento delle altre attività non sportive ammesse dal Regolamento e dalle convenzioni relative alla gestione degli impianti.

3 Le scolaresche del Comune di San Giorgio di Pesaro potranno usufruire gratuitamente degli impianti sportivi comunali e delle relative attrezzature, che saranno poste a loro disposizione in base ad accordi da convenirsi fra autorità scolastiche e Amministrazione Comunale tenendo in considerazione il calendario stilato in sede di programmazione.

4 Altre richieste, comprese in generale quelle di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze sopra richiamate e con precedenza per quelle locali.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ D'USO

1 L'orario di utilizzo degli impianti sportivi è determinato in sede di autorizzazione. Di
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 10-03-2010 - Pag. 6- COMUNE DI S.GIORGIO DI PS

norma, è escluso il periodo notturno dalle ore 01.00 alle 08.00 (salvo autorizzazione scritta dell'amministrazione comunale).

2 Per orario di utilizzo dell'area di attività, si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita. Gli utenti non potranno accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato.

3 L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature, ed alle persone autorizzate, muniti della prescritta attrezzatura personale. Ogni utente, con l'utilizzo delle attrezzature dell'impianto sportivo, si obbliga a segnalare, anche per iscritto, al Comune e al Concessionario, eventuali deficienze o manchevolezze che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose.

4 A titolo collaborativo, è altresì tenuto a segnalare osservazioni o rilievi che possano incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo degli impianti. Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, alle sue strutture tecnologiche ed attrezzature, è obbligato al risarcimento del danno. Sono fatte salve le responsabilità di altra natura o di altri soggetti.

5 Ai sensi della legislazione vigente, nei locali degli impianti sportivi è vietato fumare.

ARTICOLO 6- CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1 Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e impianti minori. Sono impianti comunali di rilevanza cittadina quelli che per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l'unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare gare a livello dilettantistico e amatoriale, assolvendo funzioni di interesse generale del Comune.

2 Gli impianti sportivi di rilevanza cittadina sono individuabili inoltre in quanto strutture che per le loro dimensioni e complessità tecnologica richiedono una gestione specializzata e rilevante dal punto di vista economico.

3 Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali di rilevanza cittadina i seguenti impianti:

- Campo Sportivo
- Pista Polivalente
- Campo da Tennis

4 Sono considerati spazi sportivi i luoghi all'aperto, attrezzati per attività sportive ludico-amatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive.

ARTICOLO 7 - SORVEGLIANZA

1 A tutti i locali degli impianti sportivi hanno accesso per funzioni di sorveglianza il personale comunale incaricato ovvero il personale indicato dall'ente concessionario. Il personale preposto dal gestore e il custode, secondo le disposizioni ricevute e sotto la responsabilità del gestore, in particolare, devono:

- a) vigilare sull'intero impianto sportivo, sulla conduzione, il funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici;
- b) segnalare al gestore ed al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori ed i danni causati agli impianti durante l'uso;
- c) far osservare agli utenti le norme del presente regolamento nonché quelle di educazione civica e sportiva.

2 Nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici ecc., il personale di cui al comma precedente, ha l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle Forze di Polizia.

ARTICOLO 8 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1 Il Comune gestisce i propri impianti sportivi di norma in forma indiretta, mediante locazione o concessione a terzi.

2 Qualora non vi siano le condizioni per un affidamento a terzi o sia ritenuto comunque più conveniente, il Comune può anche gestire gli impianti sportivi in maniera diretta.

3 Ai fini del presente regolamento, si definiscono le seguenti tipologie delle concessioni in gestione:

- a) concessione in uso;

- b) concessione in gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale;
- c) concessione in gestione di impianti con rilevanza imprenditoriale.

ARTICOLO 9 - CRITERI BASE PER GLI AFFIDAMENTI

1 Ogni Associazione, Ente, ecc. non potrà risultare concessionario di più di un impianto comunale o circoscrizionale della stessa tipologia, un secondo impianto potrà essere gestito dal medesimo soggetto solamente se di tipologia diversa o se nessun'altra associazione sportiva ne richieda la gestione previa consultazione diretta.

2 Le concessioni oggetto del presente regolamento potranno essere disposte solo a favore di quei soggetti che abbiano proficuamente operato in territorio comunale almeno nelle due stagioni sportive precedenti la concessione.

ARTICOLO 10 - CONCESSIONE IN USO

1 Le disposizioni del presente articolo sono applicabili agli impianti sportivi comunali. Gli affidamenti possono essere concessi ad una o più delle associazioni sportive utilizzatrici dell'impianto medesimo disponibili a farsi carico della conduzione. In questo caso:

a) a carico del concessionario dovrà essere previsto l'onere di custodire, pulire, allestire (ove necessario) gli spazi sportivi, effettuare la manutenzione minuta, stipulare adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile;

b) in considerazione degli oneri assunti dal concessionario il medesimo potrà essere esonerato dal pagamento tariffario per i propri usi, limitati con l'atto di concessione. Potrà altresì prevedersi che le tariffe dovute dagli altri soggetti assegnatari degli usi, vengano incassate in toto o in parte dalle concessionarie, oppure si dovranno individuare delle tariffe di importo ridotto definite "quote di contribuzione" che saranno versate al Comune dalla concessionaria per tutte le ore d'uso, mentre la concessionaria stessa riscuoterà dagli utenti le tariffe normali. In qualunque caso sarà dovuto dal concessionario un canone da assoggettare ad IVA.

c) in caso di svolgimento di gare, le associazioni concessionarie sulla base dei calendari ufficiali, cureranno altresì l'allestimento degli spazi e la riscossione delle tariffe nei confronti degli utilizzatori.

2 L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

ARTICOLO 11 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI COMUNALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

1 Le disposizioni del presente articolo sono applicabili solo agli impianti sportivi comunali. Questa forma di concessione è riservata alle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2 La scelta del concessionario si effettua:

a) negli impianti nuovi o interamente ristrutturati, tramite procedura di evidenza pubblica;

b) negli impianti esistenti ma precedentemente gestiti in modo diretto, tramite il metodo di cui al punto a), ma limitatamente alle società che hanno fatto uso anche agonistico della struttura almeno nelle due precedenti stagioni sportive.

c) negli impianti già concessi in gestione nelle annate precedenti, tramite conferma del precedente concessionario salvo che non vi siano altre richieste di gestione e/o che nella gestione precedente non siano emersi problemi di conflittualità con altri utenti della struttura; in questi casi, oltre che in caso di mutamenti delle condizioni di affidamento, la Giunta per gli impianti di competenza, potrà stabilire l'adozione del metodo di cui al punto a), b), oppure affidare la struttura sportiva ai diversi soggetti interessati in modo congiunto o secondo opportune alternanze.

3 La durata della concessione è di norma quinquennale e sarà stabilita effettivamente (comprese le facoltà di rinnovi e/o proroghe), dagli atti con cui sarà deciso l'affidamento.

4 Il concessionario dovrà provvedere al regolare funzionamento nel tempo dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo il funzionamento, la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia, la manutenzione ordinaria (anche

parziale), il controllo e vigilanza sugli accessi, la registrazione degli usi attuati da parte degli Assegnatari in uso comunque stabiliti dal Comune. Sono a carico del Comune di San Giorgio di Pesaro tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria nei limiti che saranno stabiliti nell'atto di concessione e che dovranno essere poi fatturate al gestore del servizio come rimborso spese.

5 Il concessionario dovrà altresì consentire l'accesso e l'uso gratuito degli impianti alle scuole e adempiere ad ogni altra prescrizione inerente l'accesso o la concessione di agevolazioni tariffarie eventualmente previste nell'atto di concessione o derivanti da provvedimenti del Comune, nonché l'utilizzo di spazi che il Comune abbia concesso a terzi per lo sfruttamento pubblicitario.

6 Al concessionario spetta:

- a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti quando tale forma d'uso sia prevista;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
- c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- d) l'eventuale gestione dei bar o punti di ristoro se presenti all'interno dell'impianto e se ciò sia stato previsto nell'atto di concessione;
- e) un corrispettivo per la gestione come e se risulterà determinato in seguito alle procedure di affidamento.
- f) In qualunque caso sarà dovuto dal concessionario un canone concessorio assoggettato ad IVA

ARTICOLO 12 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI COMUNALI CON RILEVANZA IMPRENDITORIALE

1 La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente, e comporta la corresponsione di un canone al Comune concedente.

2 La Giunta Comunale determina con proprio atto la durata della concessione ed i criteri per la scelta del concessionario.

3 Il concessionario organizza le attività negli spazi e negli orari liberi dalle assegnazioni in uso stabilite dal Comune, con il solo vincolo del rispetto della vocazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto, determinando di norma liberamente tariffe o prezzi di accesso, fatta eccezione per le tariffe relative all'uso di impianti alla cui assegnazione abbia provveduto il Comune, e purché astenendosi dal qualsiasi genere di discriminazione.

4 Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe definite dal Comune, solo con riferimento alle assegnazioni in uso disposte dal Comune medesimo e fatti salvi ulteriori vincoli previsti nell'atto di concessione.

5 Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo ben visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

ARTICOLO 13 - UTILIZZO DA PARTE DEI SINGOLI UTENTI

1 La gestione degli impianti sportivi deve prevedere, secondo accordi con il Comune e nell'ambito del calendario annuale delle attività, un orario riservato per le attività motorie e sportive di singoli o gruppi occasionali di utenti, dietro pagamento delle tariffe previste determinate ed aggiornate annualmente con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto sportivo.

2 Per quanto previsto al comma precedente occorre presentare presso il Comune con almeno 5 giorni di preavviso apposita richiesta. L'ammissione all'utilizzo degli impianti e attrezzature sportive di cui all'art. 6 comma 3 viene autorizzato dall'Amministrazione Comunale secondo l'ordine di priorità stabilito dall'art. 4 comma 2 e successivamente in base all'ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle possibilità nell'ambito dell'orario riservato a questo tipo di attività.

ARTICOLO 14 - CORRETTO UTILIZZO

1 L'uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, dell'area di gioco, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per garantire la loro buona conservazione.

2 Non è consentito l'accesso all'area di gioco ed agli spogliatoi, a singoli atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dell'orario stabilito, né a gruppi di atleti qualora essi non siano stati autorizzati.

3 Durante gli allenamenti, qualora venga richiesto da una squadra utente, il gestore può disporre che le porte di accesso all'area di gioco rimangano chiuse al pubblico ed agli estranei. In ogni caso, la vigilanza di cui all'articolo precedente, non può venire meno.

4 I singoli utenti ed associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di spettacoli e delle attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti. Il concessionario è tenuto ad accertarsi in proposito.

ARTICOLO 15 - CONCESSIONI IN USO PER MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO

1 I soggetti di cui all'art. 4, comma 2, ad esclusione dell'Amministrazione Comunale, per utilizzare un impianto sportivo, o una sua parte, per le attività di cui all'art. 1 (comma 3) e 2, aperte al pubblico, devono osservare il seguente procedimento:

a) presentare almeno 5 giorni prima della manifestazione, domanda scritta all'Amministrazione Comunale. Per i campionati di calcio di ogni categoria e coppe, le società interessate prenoteranno l'uso dell'impianto entro il 15 agosto; il prospetto di massima del calendario dovrà essere presentato almeno 5 giorni prima dell'inizio delle attività, salvi i casi di comprovata impossibilità. La concessione in uso viene rinnovata annualmente;

b) dopo aver ottenuto l'autorizzazione e l'inserimento in calendario, l'utente deve espletare tutte le procedure amministrative e legali inerenti e deve assumersi l'impegno di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti leggi in materia;

c) per le manifestazioni aperte al pubblico l'utente si deve provvedere:

- all'esposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto agli ingressi quanto alle biglietterie;

- al servizio di controllo agli ingressi sino al completo sgombero di tutti gli spettatori;

- alla sorveglianza dei servizi igienici ed al controllo dei posti;

- all'aggiunta di eventuali altoparlanti;

- a tutte le attrezzature supplementari delle singole manifestazioni;

- all'eventuale servizio medico per atleti e pubblico; di tutti questi adempimenti, nei confronti del Comune, risponde l'utente, comunque siano disciplinati i rapporti tra questi ed il richiedente la manifestazione;

d) tutto ciò che è installato provvisoriamente nell'impianto sportivo non deve essere assicurato o fissato a muri, soffitti, pareti, ecc., e deve essere sgombrato nei termini concordati preventivamente, appena finita la manifestazione;

e) per qualsiasi danno arrecato, anche dal pubblico e dalla squadra ospite, alle attrezzature ed agli impianti, durante le manifestazioni, gli allenamenti e le altre attività organizzate, l'onere relativo al ripristino od alla sostituzione, è a carico dell'utente, come pure eventuali danni a persone o cose di terzi, salvo il suo diritto di rivalsa sul danneggiatore; a tal fine l'utente dovrà stipulare specifica polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni.

ARTICOLO 16 - AUTORIZZAZIONI ALL'USO PER ALLENAMENTI, CORSI E ALTRE ATTIVITÀ SENZA PRESENZA DI PUBBLICO

Chi intende ottenere l'uso di un impianto sportivo in maniera continuativa per allenamenti, corsi o altre attività non aperte al pubblico, deve presentare richiesta scritta all'Amministrazione Comunale entro il 31 luglio di ogni anno. Per l'utilizzo occasionale degli impianti e attrezzature sportive, i soggetti di cui all'art. 4, debbono inoltrare richiesta entro il 10° giorno antecedente l'attività.

ARTICOLO 17 - FORMAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORARIO D'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1 Il calendario e l'orario delle attività relative a ciascun impianto sportivo è stabilito dal Comune sulla base delle richieste pervenute. Nel corso della gestione sono ammesse modifiche a condizione che non alterino, sostanzialmente, gli orari riferibili alle varie categorie di utenti. E' necessario, in ogni caso, l'assenso del Comune. Le modificazioni devono risultare da atto scritto scambiato tra le parti.

2 In caso di concomitanza tra gli orari dei campionati di diverse discipline sportive e diverse categorie, sarà data priorità agli incontri relativi ai campionati delle categorie superiori.

3 Qualora si verificassero altre concomitanze fra le varie richieste, si provvederà a risolvere le precedenza, secondo i criteri stabiliti dall'art. 4, comma 2 del presente Regolamento.

ARTICOLO 18 - VIGILANZA COMUNALE

1 Il Comune vigila sull'osservanza del presente regolamento con ampi poteri ispettivi e gli assegnatari sono tenuti alla corretta utilizzazione degli impianti secondo i limiti di agibilità e sicurezza caratteristici di ogni struttura

2 Il potere ispettivo di cui al precedente comma, viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali e qualsiasi pertinenza degli impianti sportivi di cui all'art. 6 comma 3 e successive modifiche e integrazioni disposte da atto della Giunta.

3 Nell'ambito del potere ispettivo, il personale comunale può chiedere informazioni, sul funzionamento ed il gradimento dei servizi gestiti, agli utenti, al personale di questi, agli atleti e, più in generale, al pubblico.

4 Il Comune può svolgere indagini anche nella forma di questionari.

5 I concessionari d'uso e i concessionari della gestione dell'impianto sono tenuti a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento e sono autorizzati ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole del buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che vi si svolge.

6 I concessionari e l'Ufficio Tecnico secondo quanto di rispettiva competenza, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.

7 I suddetti doveri di vigilanza e di controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune sugli usi delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso.

ARTICOLO 19 - RISERVA SULLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO

1 Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi è riservato al Comune e potrà farlo esercitare al Concessionario sulla base di apposita convenzione sulla base delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di pubbliche affissioni. Tale assetto potrà essere modificato od integrato con atto del Consiglio Comunale.

2 I concessionari della gestione degli impianti sportivi saranno conseguentemente tenuti alla messa a disposizione di spazi pubblicitari esterni e/o interni all'impianto, compatibilmente con le esigenze sportive e di funzionamento.

3 Il Concessionario della gestione potrà essere autorizzato a stipulare contratti pubblicitari di interesse locale negli spazi residuali, di durata non superiore a quella della convenzione per la gestione, qualora detta attività risultasse compatibile con i contratti già stipulati.

ARTICOLO 20 - TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1 Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento delle tariffe.

2 La definizione delle tariffe da parte della Giunta Comunale dovrà tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione dei medesimi, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e favorire particolarmente l'accesso dei giovani. Qualora dovesse essere consentito l'utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive, la tariffa dovrà essere adeguatamente maggiorata.

ARTICOLO 21 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE TARIFFE

1 Quando gli impianti sportivi sono concessi in uso o in gestione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario della gestione; nei casi in cui sia previsto con l'affidamento, i Concessionari in uso di cui al precedente art. 12 corrispondono al Comune le "tariffa" stabilite dal Comune per lo specifico impianto in gestione.

2 Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti è di norma anticipato ed è disciplinato in tutti i suoi aspetti dagli specifici atti della Giunta aventi valore prescrittivo-integrativo del presente Regolamento.

ARTICOLO 22 - TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della proprietà, provvede il Corpo della

Polizia Municipale ed in via più generale le Forze di Polizia dello Stato. A tali fini gli Organi di cui al primo comma hanno diritto di accesso alle strutture e ai locali in ogni tempo secondo le vigenti disposizioni in materia.

ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 aprile 2010.
- 2 Tutte le disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento sono abrogate.
- 3 Le norme del presente regolamento dovranno essere esposte in modo tale che tutti coloro i quali utilizzano l'impianto ne prendano visione.
- 4 Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to LANDINI ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SSA PALATRONI LUCIA

Lì, 13-03-10:

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1., D.Lgs.267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. SSA PALATRONI LUCIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 13-03-10

**Il Segretario Comunale
DOTT. SSA PALATRONI LUCIA**

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 13-03-010 al 28-03-010;
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Lì, 29-03-010

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. SSA PALATRONI LUCIA